

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE
PREVISTE DAL CORSO DI STUDIO IN IGIENE DENTALE**

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona della Dott.ssa DANIELA TACCONI (C.F. TCCDNL62B61H501U), in qualità di Dirigente Service Area Medica, d'ora innanzi 'Università'

E

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena (C.F. 8000175040) con sede legale in Forlì, Viale Italia 153/a, nella persona del Dott. MICHELE GAUDIO, in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena (C.F. GDAMHL56D30L049W), d'ora innanzi 'Ordine'

PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e successivo D.M. n. 142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico;

b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire il corretto esercizio della professione;

c) il Regolamento generale d'Ateneo attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 2 - Obblighi dell'Ordine

Con la stipula della presente convenzione l'Ordine si impegna a:

- informare i propri iscritti all'Albo Odontoiatri in merito ai contenuti dell'accordo;
- favorire e promuovere lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti degli studenti iscritti al Corso di Studio in Igiene Dentale dell'Università (d'ora innanzi 'CdS')

presso le strutture (studi odontoiatrici, d'ora innanzi 'Soggetto ospitante') di cui gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri risultano titolari o responsabili.

Art. 3 – Adesione alla convenzione

Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine possono aderire alla presente convenzione seguendo la procedura indicata di seguito:

3.1 Comunicazione degli studi interessati

L'Ordine comunica all'ufficio preposto dell'Università l'elenco degli studi odontoiatrici disponibili ad accogliere tirocinanti e a aderire alla convenzione con l'Ordine, indicando per ciascuno:

- ragione sociale;
- partita IVA e codice fiscale;
- indirizzo della sede operativa;
- indirizzo PEC o, in mancanza, indirizzo mail.

3.2 Protocollo e trasmissione al CdS

L'ufficio preposto dell'Università protocolla la comunicazione ricevuta e la trasmette al CdS, che si esprime in merito all'attivazione delle convenzioni con i singoli studi odontoiatrici.

3.3 Indicazioni operative agli studi odontoiatrici

L'ufficio preposto dell'Università invia agli studi odontoiatrici indicati dal CdS le istruzioni per la registrazione nell'applicativo di Ateneo, secondo le modalità previste per tutti gli enti che intendono convenzionarsi.

3.4 Approvazione dipartimentale

Dopo aver preso in carico la richiesta di registrazione nell'applicativo di Ateneo, per ciascuno studio da convenzionare, l'ufficio preposto dell'Università predispone il riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza del CdS.

3.5 Gestione della registrazione nell'applicativo

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza del CdS, per ciascuno studio da convenzionare, l'ufficio preposto dell'Università invia una copia della convenzione da firmare.

3.6 Stipula della convenzione

Dopo aver ricevuto la copia firmata della convenzione, per ciascuno studio da convenzionare, l'ufficio preposto la invia alla firma della Dirigente competente. Quando la convenzione è completa di tutte le firme, l'ufficio preposto dell'Università conclude la pratica nell'applicativo di Ateneo. A quel punto la convenzione viene stipulata indicando:

- quale data di inizio, la data di sottoscrizione da parte della Dirigente competente;
- quale data di fine, la data di scadenza della convenzione stipulata con l'Ordine.

Art. 4 - Modalità di svolgimento e durata dei tirocini

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il tutor accademico garantisce il collegamento tra gli obiettivi formativi previsti dall'attività di tirocinio e le attività da svolgere previste per il loro conseguimento. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del Corso di Studi in Igiene Dentale dell'Università.

Art. 5 - Registro presenze

Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Tutela della sicurezza e della salute

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Risultati dell'attività

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 11 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del soggetto ospitante. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Dott.ssa Daniela Taccone

Firmato digitalmente*

Per l'Ordine

Dott. Michele Gaudio

Firmato digitalmente*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013